



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETITTI

- Presidente -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Rel. Consigliere -

Dott. ALBERTO GIUSTI

- Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI

- Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI

- Consigliere -

Oggetto

*SANZIONI AMM.VE - Disapplicazione atto amministrativo.
--

C.d. 25/06/2014 - CC

R.G.N. 18262/2012

Ron 22793

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18262-2012 proposto da:

COMUNE DI SIRACUSA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 88, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI D'AMICO, rappresentato e difeso dagli avvocati MANGIAFICO PIETRO, SALVATORE BIANCA, giusta Deliberazione della Giunta Municipale n. 307 del 21.6.2012 e giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -*contro*

FG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 25, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA PASSERINI, rappresentata e difesa dall'avvocato SPATAFORA DARIO, giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 475/2012 del TRIBUNALE di SIRACUSA,
depositata il 27/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA.

CASSAZIONE.NET

MM

Fatto e diritto

Con ricorsi in opposizione notificati in data 10.12. 2008 e 4.2.2009, GF si doleva dell'illegittimità dei verbali di accertamento di infrazione n. G0027590/08/P/0 - Pr. 03644, n. G0027714/08/P/0 - Pr. 013657, n. G0028066/08/P/0 - Pr. 014831, elevati il 25.08.2008, e n. G0026158 - Pr. 011827, elevato il 30.06.2008.

Alla ricorrente veniva contestata la mancata esibizione del ticket, necessario per la sosta in aree destinate al parcheggio a pagamento.

La F censurava tra l'altro la delibera n. 406/2001, adottata dalla giunta municipale del Comune di Siracusa, con cui era stata affidata la gestione del servizio di parcheggio alla società GP s.r.l.: deduceva che la patologia della delibera si comunicava all'ordinanza n. 183/2002, emessa dal sindaco, istitutiva della zona di parcheggio a pagamento.

Il Comune di Siracusa si costituiva in entrambi i giudizi.

Il giudice di pace di Siracusa, con sentenze pubblicate in data 24 marzo 2010, accoglieva i ricorsi. Disapplicava l'atto di concessione del servizio di parcheggio, in quanto adottato dalla giunta comunale, anziché dal consiglio comunale; annullava i verbali impugnati.

Il Comune di Siracusa proponeva appello avverso entrambe le sentenze.

GF si costituiva in giudizio.

Riunite le impugnazioni, il tribunale di Siracusa, con sentenza depositata in data 27/03/2012, ha rigettato i gravami.

Il Comune di Siracusa ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 5 luglio 2012, articolato su un unico motivo.

La F ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Parte resistente ha depositato memoria.

2) Con l'unico motivo di ricorso, il Comune di Siracusa lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23 (il ricorso indica terz'ultimo comma) l.689/81, in combinato disposto gli articoli 4 e 5 dell'allegato E alla l. 2248/1865.

Il ricorrente ritiene errata la trasmissione dell'illegittimità della delibera della giunta municipale, che non costituisce presupposto diretto del provvedimento impugnato, all'ordinanza sindacale.

Secondo il tribunale, invece, la delibera "costituisce il primo atto della catena procedimentale sfociata nel provvedimento finale istitutivo della sosta a pagamento, immediato presupposto della sanzione amministrativa". (pag.3 della sentenza).

2.1) Il motivo di ricorso è fondato.

Nel caso di specie, il giudice di pace, con sentenza confermata dal tribunale, ha preso in esame e considerato illegittima la delibera di concessione del servizio di gestione dei parcheggi, in quanto adottata dalla giunta comunale anziché dal consiglio comunale.

Accertata l'invalidità della delibera, il tribunale ha ritenuto che questa patologia inficiasse l'intera procedura di istituzione della sosta a pagamento, culminata con l'ordinanza del sindaco, immediato presupposto della sanzione irrogata.

Questa interpretazione è priva di fondamento giuridico.

2.2) Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare, avallando un orientamento già diffuso nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 21173/2006; Cass. 396/95; Cass. Sezioni Unite 5705/1990), che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. (SU 116/07, Foro it., 2007, I, 778) .

La delibera di concessione della gestione del servizio di parcheggio è un atto amministrativo con cui la giunta comunale si è limitata ad affidare lo svolgimento di un'attività a rilevanza pubblicistica a una società.

Essa non è atto presupposto della violazione contestata al trasgressore, che è costituito dalla istituzione di una zona adibita al parcheggio a pagamento.

2.2.1) Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare sotto il profilo della legittimità, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione (Cass. civ., 24-01-2013, n. 1742; 21173/06).

Tra questi si pone sicuramente - è proprio il caso regolato da SU 116/07 - l'ordinanza del Sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento, che fa sorgere la violazione del conseguente divieto.

La delibera di concessione della gestione del servizio di parcheggio non si pone invece in rapporto diretto con la violazione di quest'ultimo.

I due atti - concessione del servizio e istituzione dell'area con obbligo di *ticket* - sono inseriti in iter amministrativi differenti e rispondono ad altrettante diverse finalità: con la prima, viene unicamente selezionato il concessionario di un servizio; con la seconda, si impone l'obbligo di pagamento della sosta in una determinata zona, obbligo la cui violazione comporta l'irrogazione della sanzione.

2.3) La delibera di concessione non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia con l'adozione dell'ordinanza sindacale; né condiziona la sussistenza della violazione accertata. L'illegittimità della prima non può, quindi, riverberarsi sulla seconda, né inficiare l'accertamento stesso.

Pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, non avrebbe potuto disapplicare la delibera della giunta e avrebbe dovuto respingere il relativo motivo di ricorso.

Il ricorso per cassazione merita, dunque, accoglimento alla luce di queste considerazioni.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al tribunale di Siracusa, il quale, in persona di altro magistrato, si pronuncerà sui restanti motivi di opposizione, che non sono stati scrutinati.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio.


PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al tribunale di Siracusa, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^a sezione civile tenuta il 25 giugno 2014

Il Presidente

Dr Stefano Petitti



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 OTT. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO

